

Albo - speciale - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5306 del 28/02/2024 (Rv. 670200-01)

Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Iscrizione nell'albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5306 del 28/02/2024 (Rv. 670200-01)